

A.C.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. N. 3317-3345-B ,*" Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale "* .

Premesso che:

la legge n. 150 del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", ha previsto che le attività di informazione nella Pubblica Amministrazione devono realizzarsi attraverso la costituzione di Uffici Stampa, che ciascuna amministrazione può istituire nell'ambito del proprio ordinamento definendone, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi;

sempre in base alla predetta normativa legislativa, gli uffici stampa degli enti pubblici devono essere costituiti da personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti e che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidati alla contrattazione collettiva nell' ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento dell'organizzazione sindacale dei giornalisti;

con la richiamata legge n. 150 del 2000 si intendeva attuare il principio della trasparenza e della chiarezza sulle attività delle amministrazioni pubbliche quale elemento caratterizzante di uno stato democratico e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, attraverso la istituzione di uffici stampa affidati a giornalisti iscritti all'Albo professionale e in quanto tali tenuti al rispetto delle norme di deontologia professionale;

a distanza di ormai sedici anni dall'entrata in vigore della legge non è stato ancora avviato il confronto con l'organizzazione sindacale rappresentativa dei giornalisti per la regolamentazione dei profili professionali e dei relativi trattamenti dei giornalisti occupati negli uffici stampa degli enti pubblici;

l'applicazione delle norme contenute nella n. 150 del 2000 è quindi avvenuta al di fuori di un quadro di regole condivise e di una contrattazione collettiva, con differenze rilevanti tra enti pubblici dello stesso livello, tra enti pubblici di diverso livello, tra territori diversi, anche a parità di prestazioni professionali.

IMPEGNA IL GOVERNO

nel ritenere che l'attuazione di questa disposizione legislativa non sia più procrastinabile a mettere in atto, attraverso il Ministero della Funzione Pubblica, ogni iniziativa che, coinvolgendo i soggetti rappresentativi di Regioni, Comuni e sistema pubblico allargato, sia atta a sanare in tempi rapidi questa situazione di inadempienza applicativa, di disparità di applicazione a parità di prestazioni professionali svolte da soggetti con le medesime idoneità professionali.

VERINI - GAROFANI - ZAMPA - MARTINO - ROTTA - ANZALDI